CAMERA DEI DEPUTATI N. 2828

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PINTUS

Presentata il 7 dicembre 1965

Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, in materia di previdenza sociale per il clero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 luglio 1961, n. 579, con la quale fu istituito un Fondo speciale per l'invalidità e la vecchiaia del clero, prevede all'articolo 5 anche l'assistenza in caso di malattia, la cui spesa fa carico alla gestione del Fondo, ma entro il limite massimo di 50 milioni annui.

Questo limite si è dimostrato del tutto insufficiente per il vertiginoso aumento del costo delle prestazioni sanitarie.

Allo scopo di sanare questa situazione deficitaria si propone che il limite massimo sia portato a lire 150 milioni. L'aumento è previsto a carico della gestione del Fondo.

Inoltre, i sacerdoti che alla data del 1° luglio 1959 risultarono aver già raggiunto l'età di 70 anni, per il disposto dell'articolo 17 vennero divisi in due categorie distinte: coloro che a quella data non risultarono godere del supplemento governativo di congrua ricevettero la pensione di lire 180.000 annue, coloro che invece risultarono congruati o permanentemente invalidi furono esclusi da ogni beneficio.

Secondo statistiche elaborate dalla Federazione fra le Associazioni del clero italiano - F.A.C.I. - al 31 luglio 1965, questi sacerdoti congruati che oggi hanno superato l'età di 76 anni, sono 1.483.

Poiché essi si trovano in evidenti condizioni di indigenza e bisognosi di assistenza, si propone che possano godere della pensione minima di cui godono gli ultrasettantenni non congruati.

La maggiore spesa sarà sostenuta dagli iscritti al Fondo, i quali pagano già per i confratelli ultrasettantenni il contributo annuo di lire 2.020 fissato dalla legge istitutiva del Fondo.

Il Comitato di Vigilanza del Fondo, il quale ha già la facoltà di sospendere tale contributo nel momento in cui sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 luglio 1961, n. 579, potrà prolungare tale periodo di contribuzione fino alla copertura anche del nuovo onere previsto dalla presente proposta di legge.

Pertanto, poiché nessuna maggiore spesa ricadrà a carico dello Stato, confido che la Camera vorrà approvare la mia proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comma *e*) dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 579, viene sostituito dal seguente:

e) determinare entro il limite massimo di lire 150 milioni annui, l'importo a carico della gestione da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza di malattia per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

Per gli esercizi precedenti a quelli di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a rimborso le spese sostenute in eccedenza al limite massimo di 50 milioni ed entro il limite attuale di lire 150 milioni.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 luglio 1961, n. 579, viene sostituito come segue:

I sacerdoti non congruati che alla data indicata dall'articolo 20 abbiano compiuto il 70° anno di età, o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue, a carico del Fondo. Al godimento del diritto di cui sopra sono ammessi con inizio dal 1° gennaio 1966 anche i sacerdoti che alla data del 1° luglio 1959 avevano compiuto il 70° anno di età o risultarono permanentemente invalidi, ma che furono esclusi dalla pensione del Fondo perché congruati.

ART. 3.

All'onere di cui al precedente articolo, fermo restando il contributo annuo dello Stato di lire 350 milioni per la durata di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, si provvede demandando al Comitato di Vigilanza del Fondo di deliberare l'eventuale prolungamento del contributo già previsto di lire 2.020, fino alla raggiunta copertura non solo del valore capitale delle pensioni liquidate a norma dell'articolo 17 legge n. 579 del 5 luglio 1961, ma anche del maggiore onere previsto dalla presente legge.